COMUNE DI CICERALE

Provincia di Salerno
Via Roma ,100 - 84053 CICERALE (SA) ☎ 0974 834021 - Fax 834455
Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
cod.fisc.:81000790659 Part.IVA: 00775970650
www.comune.cicerale.sa.it e-mail:segreteria@comune.cicerale.sa.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 6 APRILE 2018

OGGETTO: **REGOLAMENTO I.U.C. – CONFERMA ALIQUOTA T.A.R.I. ANNO 2018 E CONNESSA APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO.**

L'anno **DuemilaDICIOTTO,** il giorno **SEI** del mese di **APRILE,** alle **ore 19.30,** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Cicerale , a seguito di inviti diramati dal Sindaco, nel termine prescritto dal T.U. 18/8/2000, n. 267, con nota n. 921 in data 30/03/2018 e con nota integrativa n.958 del 5/04/2018 , si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. **Francesco CARPINELLI,** nella qualità di Sindaco.

Dei Consiglieri assegnati:		Presenti	Assenti
1	VALENTE Pasquale	x	
2	VERDEVALLE Daniele	x	
3	TORRUSIO Angelo		x
4	CAFASSO Pietro	x	
5	GATTO Carla	x	
6	DEL GALDO Matteo	x	
7	VORIA Giuseppe	x	
8	CORRENTE Domenico	x	
9	ARUNDINE Gerardo		x
10	DI MOTTA ANTONIO		x

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa M.Gabriella RUGGIERO.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Carpinelli, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la su estesa proposta**;**

UDITO l'intervento del Sindaco che nel richiamare la contestuale programmazione di un intervento di gestione integrata del ciclo di raccolta differenziata in ambito locale, contenuta nel separato argomento di approvazione del piano biennale dei servizi, oggetto di disamina nella presente seduta, invita il Responsabile dei Tributi, presente in aula, a relazionare sulle modalità di svolgimento del servizio attestandone la piena copertura tariffaria;

Apertasi la discussione con il Consigliere Valente, il quale dopo aver chiesto chiarimenti sulla durata del servizio da appaltare e sulle modalità di ritiro e smaltimento delle diverse frazioni di rifiuto urbano, oggetto di raccolta differenziata, invita il servizio procedente ad inserire negli atti di gara esplicita previsione che tuteli il profilo occupazionale mediante l'istituto del passaggio di cantiere, gravante sull'impresa affidataria del servizio.

Esauritasi la discussione con l'intervento conclusivo del Sindaco, il quale pur prendendo atto delle corrette osservazioni del Consigliere Pasquale Valente, invita, il consesso a dare approvazione alla proposta di conferma delle aliquote T.A.R.I. per l'anno 2018 e connesso piano finanziario;

Chiusosi il dibattito e messa ai voti la proposta in forma palese per alzata di mano che ottiene n. 5 voti favorevoli, n.2 astenuti (Del Galdo Matteo e Domenico Corrente) e n.1 contrario (Valente Pasquale);

Stante l'esito della votazione, a maggioranza dei voti come validamente espressi;

D E L I B E R A

1) **DI APPROVARE** il **Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018**, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica, che si allega alla presente proposta di deliberazione – **Allegato A)** – quale parte integrante e sostanziale, dal quale emerge un costo complessivo di **€. 270.000,00** (IVA prevista per legge inclusa);
2) **DI APPROVARE**, in conformità al predetto Piano Finanziario, le **tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018**, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, nelle misure indicate nel prospetto allegato alla presente proposta di deliberazione – **Allegato B)** – quale parte integrante e sostanziale;
3) **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui innanzi sono state determinate avvalendosi della deroga di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nel rispetto del principio "*chi inquina paga*", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono state determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
4) **DI DARE ATTO** che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia per l'anno **2018**;
5) **DI QUANTIFICARE**, in via previsionale, nell'importo di **€. 270.000,00** il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno **2018**, derivante dalle tariffe sopra determinate e dal tributo giornaliero;
6) **DI DARE ATTO**, pertanto, che è assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno **2018**, compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

7) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno **2018**, da riscuotersi:

Rata	Scadenza
1^ Rata	31/05/2018
2^ Rata	31/07/2018
3^ Rata	30/09/2018

8) **DI DARE ATTO**, comunque, che è facoltà del contribuente effettuare il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno **2018** in unica soluzione entro il 31/05/2018;
9) **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal **1° gennaio 2018** e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
10) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nonché per la disciplina del tributo giornaliero, si rimanda al "*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;
11) **DI DARE ATTO**, infine, che la sospensione degli aumenti delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali per gli anni **2016** e **2017** non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI), come stabilito dall'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall'art. 13, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19;
12) **DI INCARICARE** il Responsabile dell'Area Finanziaria degli adempimenti connessi, al fine dei necessari e conseguenti appostamenti nel bilancio di previsione finanziario **2018/2020**, secondo le risultanze riportate nel prospetto allegato alla presente proposta di deliberazione – **Allegato C)** – quale parte integrante e sostanziale;
13) **DI TRASMETTERE** telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e delle note dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;
14) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Tributi l'inserimento dei dati e le informazioni contenute nell'accluso Piano Finanziario la massima diffusione del contenuto del presente provvedimento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
15) **DI ALLEGARE** copia della deliberazione di cui innanzi al bilancio di previsione finanziario **2018/2020**, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
16) **DI DICHIARARE** la deliberazione stessa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, con analogo risultato di voto.

Letto e sottoscritto

Lì, 06/04/2018

IL PRESIDENTE
f.to Francesco CARPINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa M.Gabriella RUGGIERO

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale;
Visti gli atti d'Ufficio;

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:

☒ è stata affissa all'Albo Pretorio ON LINE del Comune il giorno _____, per 15 giorni consecutivi , come prescritto dall'art. 124, comma 1 del T.U. 18/8/2000 n. 267,
(nr. Reg. pubbl.);

☒ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……..

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa M.Gabriella RUGGIERO

==========

Allegato alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 5 del 06/04/2018
IL SEGRETARIO
f.to Dr.ssa Maria Gabriella Ruggiero

COMUNE DI CICERALE
PROV. DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.4 DEL 30/03/2018

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2018.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;
VISTA la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);
VISTA la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);
VISTA la Legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017);
VISTA la Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018);
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999,

n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;
RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, impone il divieto di aumentare le aliquote e le tariffe per l'anno 2016, escludendo tuttavia da tale blocco le tariffe TARI;
ATTESO CHE il predetto divieto è stato confermato anche per l'anno 2017, ad opera dell'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016 ed esteso all'anno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 37, lett. a) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
VERIFICATO che per l'anno 2018 le tariffe sono state calcolate secondo i seguenti criteri:
l'Ente ha scelto di procedere ancora in deroga rispetto al sistema parte fissa/variabile previsto dalla vigente normativa continuando a determinare il gettito tari considerando il parametro dei metri quadrati determinati ai sensi e per gli effetti della legge 311/2004 a cui applicare il coefficiente moltiplicativo delle varie tariffe assunte per le diverse tipologie di attività;
VERIFICATO che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";
EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata;
PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;
PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99[1],sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;
VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : "*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio*

1 In caso di diversa modalità adottata specificare i criteri assunti per la determinazione delle tariffe.

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che confermano le tariffe adottate nell'anno 2017 (TARI), che si intende applicare per il 2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA l'elaborazione del responsabile del servizio;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2018;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) **DI APPROVARE** il **Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018**, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica, che si allega alla presente proposta di deliberazione – **Allegato A)** – quale parte integrante e sostanziale, dal quale emerge un costo complessivo di **€. 270.000,00** (IVA prevista per legge inclusa);
2) **DI APPROVARE**, in conformità al predetto Piano Finanziario, le **tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018**, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, nelle misure indicate nel prospetto allegato alla presente proposta di deliberazione – **Allegato B)** – quale parte integrante e sostanziale;
3) **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui innanzi sono state determinate avvalendosi della deroga di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nel rispetto del principio "*chi inquina paga*", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono state determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

4) **DI DARE ATTO** che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia per l'anno **2018**;
5) **DI QUANTIFICARE**, in via previsionale, nell'importo di **€. 270.000,00** il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno **2018**, derivante dalle tariffe sopra determinate e dal tributo giornaliero;
6) **DI DARE ATTO**, pertanto, che è assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno **2018**, compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
7) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno **2018**, da riscuotersi:

Rata	Scadenza
1^ Rata	31/05/2018
2^ Rata	31/07/2018
3^ Rata	30/09/2018

8) **DI DARE ATTO**, comunque, che è facoltà del contribuente effettuare il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno **2018** in unica soluzione entro il 31/05/2018;
9) **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal **1° gennaio 2018** e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
10) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nonché per la disciplina del tributo giornaliero, si rimanda al "*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;
11) **DI DARE ATTO**, infine, che la sospensione degli aumenti delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali per gli anni **2016** e **2017** non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI), come stabilito dall'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall'art. 13, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19;
12) **DI INCARICARE** il Responsabile dell'Area Finanziaria degli adempimenti connessi, al fine dei necessari e conseguenti appostamenti nel bilancio di previsione finanziario **2018/2020**, secondo le risultanze riportate nel prospetto allegato alla presente proposta di deliberazione – **Allegato C)** – quale parte integrante e sostanziale;
13) **DI TRASMETTERE** telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e delle note dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;
14) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Tributi l'inserimento dei dati e le informazioni contenute nell'accluso Piano Finanziario la massima diffusione del contenuto del presente provvedimento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
15) **DI ALLEGARE** copia della deliberazione di cui innanzi al bilancio di previsione finanziario **2018/2020**, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

IL PROPONENTE
f.to SIG. FRANCESCO CARPINELLI

Lì , 30/03/2018

Ai sensi del D. L.vo 18 agosto 2000, nr.267 ,

SI ESPRIME

Ai fini della regolarità tecnica:

☒- parere favorevole. **ATTO SENZA SPESE**

☐ - parere contrario

Lì, 30/03/2018

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI
f.to Sig. Antonio Manzo

Ai sensi del D. L.vo 18 agosto 2000, nr.267 ,

SI ESPRIME

Ai fini della regolarità contabile:

☒- parere favorevole. **ATTO SENZA SPESE**

☐ - parere contrario

Lì, 30/03/2018

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
f.to DR. GERARDO CANTALUPO